

COMUNE DI RUDA
Provincia di Udine

Via Mosettig n. 2
33050 RUDA (UD)

CLASSE QUINTA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

D.Lgs. 507 dd. 15/11/1993
D.Lgs. 566 dd. 28/12/1993

Allegato alla delibera
Consigliare n. 35 del 15.6.1994
(Modificato con delibera Consigliare n. 62 del 25.8.1994)

INDICE GENERALE

=====

CAPO I “DISPOSIZIONI GENERALI”

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 01
Art. 2	Gestione del servizio	pag. 01
Art. 3	Funzionario responsabile	pag. 01
Art. 4	Soggetti attivi e passivi	pag. 02
Art. 5	Oggetto della tassa	pag. 03
Art. 6	Occupazioni permanenti e temporanee	pag. 03
Art. 7	Graduazione della tassa: classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 507/93	pag. 04
Art. 8	Distributori di carburante e di tabacchi: classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 48 del D.L. 507/93	pag. 04
Art. 9	Criteri di misurazione dell'area occupata	pag. 04
Art. 10	Tassa per le occupazioni temporanee: graduazione in Rapporto alla durata	pag. 06
Art. 11	Tariffe	pag. 06
Art. 12	Maggiorazioni e riduzioni	pag. 07
Art. 13	Denuncia e versamento della tassa	pag. 07
Art. 14	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	pag. 09

CAPO II “CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”

Art. 15	Disposizioni generali	pag. 10
Art. 16	Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche	pag. 10
Art. 17	Occupazioni d'urgenza	pag. 11
Art. 18	Procedimento per il rilascio delle concessioni	pag. 12
Art. 19	Contenuto della concessione o autorizzazione	pag. 12
Art. 20	Esposizione di merce	pag. 13
Art. 21	Mestieri girovaghi e mestieri artistici	pag. 13
Art. 22	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag. 13
Art. 23	Esecuzione di lavori e di opere	pag. 13
Art. 24	Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico	pag. 14
Art. 25	Autorizzazione ai lavori	pag. 14
Art. 26	Occupazioni con ponti, steccati, pali, etc.	pag. 14
Art. 27	Occupazioni con tende e tendoni	pag. 14
Art. 28	Affissioni	pag. 14
Art. 29	Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	pag. 15
Art. 30	Passi carrabili: definizione	pag. 15
Art. 31	Autorizzazione alla costruzione di un passo carrabile	pag. 15
Art. 32	Riconoscimento del passo carraio	pag. 15

Art. 33	Accessi dei passi carrabili	pag. 16
Art. 34	Divieto temporaneo di occupazione	pag. 16
Art. 35	Prescrizione per le occupazioni	pag. 16
Art. 36	Decadenza della concessione	pag. 17
Art. 37	Revoca della concessione	pag. 17
Art. 38	Occupazioni abusive: rimozione dei materiali	pag. 18
Art. 39	Rinnovo delle concessioni	pag. 19
Art. 40	Esenzioni	pag. 19
Art. 41	Esclusioni	pag. 20

CAPO III “CONTENZIOSO E SANZIONI”

Art. 42	Contenzioso	pag. 20
Art. 43	Sanzioni	pag. 20

CAPO IV “DISPOSIZIONI FINALI”

Art. 44	Rinvio ad altre disposizioni	pag. 21
Art. 45	Variazioni al Regolamento	pag. 21
Art. 46	Pubblicità del Regolamento	pag. 21
Art. 47	Entrata in vigore	pag. 21

CAPO I
“DISPOSIZIONI GENERALI”

ART. 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di RUDA si osservano le norme contenute nel presente Regolamento.
2. Le disposizioni in esso contenute sono disciplinate in base al Capo II, art. dal n. 38 al n. 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 così come integrato con D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566.

ART. 2
(Gestione del servizio)

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita agenzia speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 08/06/1990, n. 142;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.
2. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c), il Consiglio Comunale, nella deliberazione, dovrà approvare anche il relativo statuto o capitolato.

ART. 3
(Funzionario Responsabile)

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario responsabile.
2. Allo stesso funzionario sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Il predetto funzionario, inoltre:
 - a) sottoscrive le richieste, gli avvisi e tutti i provvedimenti relativi alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dispone i rimborsi;
 - c) predispone la formazione, la pubblicazione, la consegna per il visto di esecutorietà, l'emissione e la riscossione del ruolo per la riscossione coattiva della tassa in questione;
4. Il Funzionario Responsabile, a suo giudizio provvederà ad evidenziare le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature e proporrà tutte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
5. Tutti i provvedimenti del "Funzionario Responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua.
Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
6. Il funzionario Responsabile, previa richiesta della Giunta Comunale, predisporrà apposita relazione annuale.
7. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 4
(Soggetti attivi e passivi)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 5
(Oggetto della tassa)

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'applicazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito al comma 1) con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio Statale.

ART. 6
(Occupazioni permanenti e temporanee)

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni permanenti sono quelle di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee sono quelle di durata inferiore all'anno.
4. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

ART. 7
"Graduazione della tassa"
(Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 507/93)

1. La tassa è graduata, in base a quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs. 507/93, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia riunitasi in data 13.06.1994, il territorio comunale è stato classificato in 2 (due) categorie, come si evince dall'elenco allegato al presente Regolamento.
3. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, come previsto dallo stesso art. 38 del D.Lgs. 507/93.

ART: 8
"Distributori di carburanti e di tabacchi"
(Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 507/93)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è suddiviso in zone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 507/93, la suddivisione del suolo, rientrando il Comune di Ruda nella classe V[^], è la seguente:
 - a) Centro Abitato
 - b) zona limitrofa
 - c) sobborghi e zone periferiche
 - d) frazioni

ART. 9
(Criteri di misurazione della tassa)

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.
Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

2. Per i passi carrabili la tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9 (nove). L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq. del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
7. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.
8. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
9. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93, nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
10. Ove tende o simili siano poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
11. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
12. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

13. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

14. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

ART.10

"Tassa per le occupazioni temporanee" (Graduazione in rapporto alla durata)

1. Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA DI OCCUPAZIONE

Fino a 12 ore

Oltre le 12 ore e fino a 24 ore

Fino a 14 giorni

Oltre i 14 giorni

MISURE DI RIFERIMENTO

Riduzione del 10%

Tariffa giornaliera intera

Tariffa intera

Tariffa ridotta del 50%

ART. 11

(Tariffe)

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507 dd. 15/11/1993 e del presente Regolamento, con le relative maggiorazioni e riduzioni previste.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. Per le occupazioni permanenti, la tassa è annuale; ad ogni anno corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

4. Per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 7 e 8 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni in base a tariffe giornaliere.

ART. 12
(Maggiorazioni e riduzioni)

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
 - a) per le occupazioni permanenti gli spazi, soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta di 1/3;
 - b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 90 per cento;
 - c) per i passi carrabili costituiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 90 per cento;
 - d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta del 70 per cento;
 - e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta a 1/3;
 - f) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del 70 per cento;

ART. 13
(Denuncia e versamento della tassa)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) gli estremi identificativi del contribuente;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione;
 - c) la superficie occupata;
 - d) la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
 - e) la misura di tariffa corrispondente;
 - f) l'importo complessivamente dovuto.

4. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
5. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
6. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, quindi, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno utilizzando l'apposito modello di c/c postale.
7. Qualora, invece, si verifichino delle variazioni nelle occupazioni, la relativa denuncia ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente è da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 (un) mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento può essere effettuato mediante versamento diretto.
9. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all'art. 46 del D. Legislativo n. 507/93, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
10. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.
11. L'importo deve essere arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

ART. 14

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei 6 (sei) mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.
L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 13, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'Ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 (sessanta) giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione.
Si applicano, inoltre, le disposizioni indicate all'art. 2752 del Codice Civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura prevista dalla legge.

CAPO II
“CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE”

ART.15
(Disposizioni generali)

1. Il capo II del presente Regolamento disciplina le concessioni per le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l’applicazione della relativa tassa.
2. Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 16
(Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche)

1. E’ fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale.
2. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda al Comune.
3. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune.
4. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data del ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all’arrivo.
5. La domanda deve contenere:
 - a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
 - b) il codice fiscale del richiedente;
 - c) l’ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
 - d) l’oggetto dell’occupazione e i motivi a fondamento della stessa;
 - e) la durata dell’occupazione e la sua dimensione;
 - f) la descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici e le modalità d’uso;
 - g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

- h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
6. La domanda dovrà essere corredata della documentazione tecnica relativa. Il richiedente è tenuto inoltre a produrre tutti i dati e tutti i documenti richiesti dall'ufficio comunale necessari ai fini dell'esame della domanda stessa.
 7. Anche nel caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo di massima dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
 8. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
 9. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 17
(Occupazioni d'urgenza)

1. Onde poter far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla denuncia intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale.
3. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 44 del presente Regolamento.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Nuovo codice della Strada.

ART. 18
(Procedimento per il rilascio delle concessioni)

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/90 , a rendere noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 07/08/1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.
3. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini medesimi con l'indicazione dei motivi del diniego stesso.

ART. 19
(Contenuto della concessione o autorizzazione)

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
2. Nell'atto di concessione o autorizzazione (scrittura privata o contratto) saranno indicate:
 - a) le generalità e il domicilio del concessionario;
 - b) la durata della concessione;
 - c) la ubicazione e la superficie dell'area concessa;
 - d) eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
3. In tutti i casi, la concessione o autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, per la durata massima di anni 29 (ventinove);
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione, dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
6. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 20
(Esposizione di merce)

1. L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

ART.21
(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 22
(Commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare al merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
2. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 (sessanta) minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 (cinquecento) metri.

ART. 23
(Esecuzione di lavori e di opere)

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 24

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, etc, nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, etc.

ART. 25

(Autorizzazione ai lavori)

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 26

(Occupazioni con ponti, steccati, pali, etc.)

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 (sei) ore.

ART. 27

(Occupazioni con tende e tendoni)

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato, deve essere richiesta l'autorizzazione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 28

(Affissioni)

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 29

(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio)

1. Le concessioni o le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28/03/1991, n.112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 dd. 04/06/1993.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
3. E' in facoltà dell'autorità competente, vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata la concessione.

ART. 30

"Passi carrabili"
(Definizione)

1. Per passo carrabile si intende quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale (marmo, etc.) o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi e, comunque, una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private.

ART. 31

(Autorizzazione alla costruzione di un passo carrabile)

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune di cui all'art. 25 del presente Regolamento Comunale non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere approvate trasformazioni o variazioni a quelli già esistenti.
2. Per il rilascio della relativa autorizzazione si richiamano gli articoli di cui al Capo II del presente Regolamento.

ART. 32

(Riconoscimento del passo carraio)

1. Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.
2. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese.

ART. 33
(Accessi dei passi carrabili)

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 nel nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 dd. 30/04/1992, integrato dal Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 dd. 16/12/1992.

ART. 34
(Divieto temporaneo di occupazione)

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Il concessionario non potrà opporsi o richiedere indennizzi.

ART. 35
(Prescrizione per le occupazioni)

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.
3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
6. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART. 36
(Decadenza della concessione)

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o autorizzazione qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il Concessionario incorre altresì nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:
 - a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione stessa, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti;
 - c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
 - d) allorché non si sia avvalso, nei 6 (sei) mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - e) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la "revoca della concessione".

ART. 37
(Revoca della concessione)

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione concessa per l'occupazione di suolo pubblico qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

4. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
6. Il provvedimento di revoca per necessità di pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.
7. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 38
"Occupazioni abusive"
(Rimozione di materiali)

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate.
2. Le occupazioni abusive sono passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
3. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.
4. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

ART. 39
(Rinnovo delle concessioni)

1. Le concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 40
(Esenzioni)

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stata stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 41
(Esclusioni)

1. Sono escluse dalla tassa:
 - a) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile degli enti di cui all'art. 38, comma 5 del Decreto Legislativo 507/93;
 - c) i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

CAPO III
CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42
(Contenzioso)

1. Contro gli atti di accertamento del Comune, che emette apposito avviso, il contribuente può predisporre gli strumenti di difesa che la legge gli consente.

ART. 43
(Sanzioni)

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.
2. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
4. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo 507/93, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge per ogni semestre compiuto.

CAPO IV
“NORME TRANSITORIE E FINALI”

ART. 44
(Rinvio ad altre disposizioni)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 45
(Variazioni al Regolamento)

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune , a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 (trenta) giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 46
(Pubblicità del Regolamento)

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 47
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08/06/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.